



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/2792/17/124/9 del 03/04/2017

NO. 12

AL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE
PADOVA OVEST
Via Roma, 60
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

OGGETTO: Applicazione art. 193 CdS a veicoli con immatricolazione di diverso Stato UE, continuativamente stazionanti nel territorio di competenza.

In riferimento alla nota del 14 febbraio u.s., avente pari oggetto, ed in relazione al parere espresso in merito dall'Ufficio Centrale Italiano, per quanto di competenza di questo Ufficio, si rappresenta quanto segue.

In ragione di quanto sostenuto dall'UCI in merito alla vigenza del principio della cosiddetta "copertura presuntiva" per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 86 del 1 aprile 2008, si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 CdS, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa.

Ad analoga soluzione deve pervenirsi nel caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul territorio dello Stato da più di un anno e non si sia proceduto alla sua "nazionalizzazione" attraverso immatricolazione. Infatti, in tal caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all'art. 193 CdS, in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bisogno